



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma,n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

PROVINCIA di VICENZA

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 23/05/2016

Pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 31/05/2016 al 15/06/2016

Ripubblicato all'Albo Pretorio on line dal 17/06/2016 al 02/07/2016

**In vigore dal 4 luglio 2016**

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione relativamente alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Il Regolamento Comunale deve essere coordinato con le norme di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni (nel seguito "T.U.LL.SS."), al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (nel seguito "Regolamento Nazionale"), alla Legge 30 marzo 2001 n. 130, alla Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 (nel seguito "Legge Regionale") e relative disposizioni attuative, ed al DPR n. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

### ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, attraverso gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente, secondo le competenze ad essi assegnate in relazione al disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente in materia o delegate dal Sindaco.
3. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
4. La gestione dei cimiteri da parte di terzi è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

### ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il medico della competente A.S.L., i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di competenza.
3. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
4. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.
5. Per i rapporti con il Comune o con il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo seguente.

### ARTICOLO 4 - ISTANZE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA E CAUTELE

1. Le istanze in materia di polizia mortuaria (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) - fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni - devono essere presentate da persona legittimata, cioè da persona o dalle persone che

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

hanno titolo di disporre della salma, ossia il coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo la normativa codicistica.

2. L'istanza può anche essere presentata da persona designata dall'avente titolo, purché per iscritto, oppure dall'impresa incaricata del servizio funebre.

3. Chi domanda un qualsiasi servizio cimiteriale, o una concessione, o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. L'Amministrazione s'intenderà estranea a qualsiasi contestazione al riguardo.

4. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture o sull'esecuzione di operazioni diverse vanno risolte in sede giurisdizionale, restando, in ogni caso, l'Amministrazione comunale o il soggetto gestore del cimitero estranei all'azione che ne consegue. Il Comune o il soggetto gestore si limiterà quindi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto - risultante al momento dell'avvenuta conoscenza, se debitamente notificata, del sorgere della controversia - fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

#### **ARTICOLO 5 - OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o di cadaveri, di resti mortali, di urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso dipendente del Comune o del soggetto gestore.

2. Tutte le operazioni cimiteriali devono essere svolte in conformità al Regolamento Nazionale, alla Legge Regionale (vedasi anche allegato A alla Dgr n. 982 del 17/06/2014) ed al T.U.LL.SS.

3. Per la disciplina delle seguenti operazioni si rinvia alle disposizioni per ognuna espressamente richiamate, come eventualmente successivamente integrate o sostituite, nonché alla specifica disciplina regionale di attuazione nel tempo vigente:

- a) accertamento della morte e denuncia della causa di morte – articoli 1-2-3-4-5-7 Regolamento Nazionale e articoli 7-8 Legge Regionale;
- b) autorizzazione alla sepoltura – articolo 6 Regolamento Nazionale;
- c) autorizzazione al trasporto – articolo 23 Legge Regionale;
- d) periodo di osservazione dei cadaveri – articoli 8-9-10-11 Regolamento Nazionale e articolo 10 Legge Regionale;
- e) depositi di osservazione e strutture obitoriali – articoli 12-13-14-15 Regolamento Nazionale e articolo 15 Legge Regionale;
- f) trasferimento durante il periodo di osservazione – articolo 11 Legge Regionale;
- g) trasporto dei cadaveri e requisiti degli automezzi – articoli 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 Regolamento Nazionale e articoli 22-23-24 Legge Regionale e allegato A alla Dgr n. 982 del 17/06/2014;
- h) trasporti da e per l'estero – articoli 27-28-29-30 Regolamento Nazionale e articolo 26 Legge Regionale;
- i) trasporti in casi eccezionali e trattamenti antiputrefazione – articoli 31-32-33-34-35-36 Regolamento Nazionale e articolo 20 Legge Regionale;
- j) riscontri diagnostici – articoli 37-38-39 Regolamento Nazionale;
- k) rilascio di cadaveri a scopo di studio – articoli 40-41-42-43 Regolamento Nazionale e articolo 14 Legge Regionale;
- l) prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico – articolo 44 Regolamento Nazionale;
- m) autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere – articoli 45-46-47-48 Regolamento Nazionale e articolo 13 Legge Regionale;
- n) disposizioni generali sul servizio dei cimiteri – articoli 49-50-51-52-53-96 Regolamento Nazionale e articoli 34-35 Legge Regionale;
- o) strutture cimiteriali – articoli 64-65-66-67 Regolamento Nazionale e articoli 15 e allegato A alla Dgr n. 433 del 04/04/2014, 16-17 e allegato A alla Dgr n. 982 del 17/06/2014, 31-32-33 Legge Regionale;
- p) requisiti minimi – articolo 30 Legge Regionale e allegato A alla Dgr n. 433 del 04/04/2014;

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

q) tumulazioni extracimiteriali – articoli 41-42 (cappelle private) Legge Regionale e allegato A alla Dgr n. 982 del 17/06/2014 - 43 (tumulazioni privilegiate) Legge Regionale, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 43 del 13/11/2012 e allegato A alla Dgr n. 982 del 17/06/2014;

r) tanatoprassi e tanatocosmesi – articolo 13 Legge Regionale.

4. Competono al Comune o, se diverso, al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed all'art. 28, comma 3 della Legge Regionale.

5. Il responsabile del servizio di custodia – oltre alla conservazione delle autorizzazioni previste ed alla tenuta dei registri, in conformità alle norme citate al comma precedente – assicura altresì:

a) la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco di chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;

b) il ritiro dell'autorizzazione rilasciata dall'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) la presenza alle inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, ed in genere a tutte le operazioni che avvengono all'interno del cimitero, delle quali dovrà redigere apposito verbale, di cui va consegnata tempestivamente copia al Comune;

d) l'accettazione dei cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il periodo di osservazione previsto;

e) la vigilanza perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari vigenti;

f) la vigilanza affinché ogni intervento sulle tombe o sulle salme sia stato debitamente autorizzato;

g) la verifica che sia stata preparata la fossa per l'interramento del cadavere, e l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

h) l'apertura al pubblico del cimitero, secondo gli orari stabiliti;

i) il controllo sullo stato di conservazione dei manufatti e delle strutture, segnalandone all'Ufficio Tecnico comunale eventuali stati di degrado o pericolo, ed eventuali guasti;

l) la costante pulizia della camera mortuaria e del deposito di osservazione, e qualora necessario la relativa disinfezione.

#### **ARTICOLO 6 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la fornitura del feretro, il trasporto e/o l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari – sempre che non se ne facciano carico altre persone, enti o istituzioni - purché siano deceduti nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;

b) le esumazioni e le estumulazioni da eseguirsi in via ordinaria, con collocazione dei resti nell'ossario comune, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

c) il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private, su ordine dell'autorità giudiziaria o su disposizioni del medico necroscopo in relazione alle condizioni del decesso;

d) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;

e) la reinumazione nell'apposito campo di rotazione a seguito di esumazione o estumulazione ordinarie qualora sia rinvenuta salma indecomposta.

3. Nei casi di cui alla lettera a), l'erogazione del servizio e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa avvengono sulla base di apposita relazione dei Servizi Sociali. Sono comunque fatti salvi i successivi accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto e dei parenti obbligati, e l'eventuale azione di rivalsa sugli eredi per il recupero delle spese sostenute dal Comune.

4. Tutti gli altri servizi ed operazioni cimiteriali sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO II – PIANI REGOLATORI ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

### ARTICOLO 7 - ELENCO DEI CIMITERI

1. I cimiteri comunali sono situati nelle seguenti località:

- Capoluogo
- Cavazzale
- Vigardolo

2. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione consentite dalla vigente normativa. Laddove non intenda procedere alla gestione in economia diretta dei cimiteri, può affidarla nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

3. In sede di adozione del bilancio di previsione, la Giunta comunale propone il piano annuale degli interventi manutentivi e strutturali sui cimiteri.

### ARTICOLO 8 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

1. Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Regolamento Nazionale.

2. Nell'elaborazione del piano si tiene conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree disponibili, e dei manufatti in rapporto alla durata residua delle concessioni;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il soddisfacimento del fabbisogno cimiteriale.

3. L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla stesura delle planimetrie dei cimiteri esistenti nel territorio comunale, comprendendo anche le zone di rispetto cimiteriale. Qualora mancanti o carenti alla data di approvazione del presente Regolamento, le planimetrie sono redatte entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

4. Copia delle planimetrie deve essere trasmessa a tutti gli uffici comunali interessati al servizio, nonché ai gestori e custodi dei cimiteri.

5. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni, oppure quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi, e quando siano apportate modifiche ed ampliamenti a quelli esistenti. In particolare, deve essere rivista in caso di diversa distribuzione delle aree per le funzioni previste dall'art. 30 della Legge Regionale:

- a) campi di inumazione;
- b) campi di inumazione speciali;
- c) ossario comune;
- d) cinerario comune.
- e) loculi e colombari per tumulazioni individuali;
- f) cellette ossario;

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

g) cinerari;

h) manufatti per la tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia o per le collettività);

i) aree destinate alla dispersione delle ceneri, se richieste dalla popolazione e secondo le tradizioni locali.

6. La distribuzione delle aree per le diverse funzioni è periodicamente adeguata dall'Ufficio Tecnico, tenendo conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

7. Le dimensioni minime per la realizzazione di nuove strutture quali loculi, celle ossario e celle cinerarie, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, sono le seguenti:

- **Cella ossario:** la misura di ingombro libero interno per tumulazione individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30;

- **Cella cineraria:** la misura di ingombro libero interno per tumulazione in cella cineraria individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,50, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30;

- **Loculo:** le dimensioni interne adeguate per la collocazione del feretro, non potranno essere inferiori a un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### ARTICOLO 9 - REPARTI SPECIALI

3. Gli arti anatomici di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### ARTICOLO 10 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E STRUTTURE OBITORIALI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito di un cimitero, o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Come deposito di osservazione può essere utilizzata anche la camera mortuaria del cimitero, (struttura obbligatoria per ogni cimitero comunale, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 30 della Legge Regionale n. 18/2010).

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, o dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione sono accolti anche i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 18/2010.

5. Nel deposito di osservazione possono accedere esclusivamente le persone autorizzate.

6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della Legge Regionale, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

9. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, si osserva il dettato dell'articolo 11 della Legge Regionale.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

#### **ARTICOLO 11 - CAMERA MORTUARIA**

1. La camera mortuaria accoglie temporaneamente:

- a) i feretri destinati alla cremazione;
- b) i feretri prima della inumazione o tumulazione qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi subito dopo il trasporto al cimitero;
- c) i resti mortali ed ossei in attesa di cremazione.

2. Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al servizio cimiteriale.

#### **ARTICOLO 12 - OSSARIO COMUNE**

1. L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non sia richiesta dagli aventi titolo una diversa destinazione.

2. Nell'ossario comune di un cimitero possono essere accolti i resti ossei provenienti da altri cimiteri comunali.

#### **ARTICOLO 13 - CINERARIO COMUNE**

1. Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti per cui non sia richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione.

2. Nei cimiteri sprovvisti di cinerario comune, le ceneri di un defunto possono essere conferite nell'ossario comune.

#### **ARTICOLO 14 - MANUTENZIONE**

1. Tanto nei campi comuni, quanto nelle sepolture e tombe in concessione, è compito del concessionario e dei congiunti del defunto provvedere alla pulizia ed alla manutenzione di lapidi, copritomba, ornamenti ed iscrizioni, ed in genere di ogni parte costruita o aggiunta dagli stessi.

2. E' fatto divieto ai concessionari di loculi collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo corridoi, portici, ed ovunque possono provocare intralcio o molestie e comunque al di fuori dei vasi portafiori applicati su ciascun loculo. E' fatto salvo solo il caso di sistemazione temporanea degli ornamenti utilizzati in occasione dello svolgimento della sepoltura.

3. In difetto dell'interessamento dei soggetti obbligati, sarà compito del personale addetto al servizio cimiteriale rimuovere quanto non rispondente al disposto del comma precedente e quanto, col tempo ed a causa delle intemperie, fosse divenuto indecoroso o pericolante. Il provvedimento d'ufficio è adottato previa diffida ai concessionari o familiari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio ed affissa presso il cimitero per un mese.

4. Gli ornamenti di fiori freschi, corone, piante in vaso e similari, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti. Con i fiori va tolta anche l'acqua dai vasi che vanno risciacquati.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, in modo da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Settore Tecnico o il soggetto gestore del cimitero li farà togliere o sradicare, rimuovendoli per mezzo del personale addetto al cimitero.

5. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la rimozione delle erbe, la potatura delle siepi e la manutenzione delle parti comuni.

#### **ARTICOLO 15 - CHIUSURA DELLE TOMBE ED INSTALLAZIONE DI ORNAMENTI ED EPIGRAFI SULLE SEPOLTURE**

1. La chiusura dei tumuli deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica, e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

2. La chiusura dei tumuli nelle tombe di famiglia deve avvenire a cura e spese dei concessionari.

3. I materiali necessari possono essere introdotti in cimitero solo per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere eseguiti negli orari di apertura del cimitero. Gli interventi non possono essere effettuati nei giorni festivi, nei giorni prefestivi e nel periodo della commemorazione dei defunti, così come le opere di restauro e le costruzioni che non siano di competenza comunale.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

4. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile designato, e dovrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza metri 1,70, larghezza metri 0,70 e altezza non superiore a metri 1,00. La parte coperta della superficie della fossa non dovrà superare i 2/3 della superficie stessa, al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici, e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali.

Non dovranno, inoltre essere alterate le distanze tra una fossa e l'altra. L'installazione del copritomba dovrà avvenire con la supervisione degli incaricati della gestione cimiteriale.

5. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e non escano dal perimetro della tomba. Dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 50 centimetri.

6. Le iscrizioni da apporre sulle lapidi devono essere limitate a nome, cognome, età (data di nascita), anno, mese e giorno della morte, ed eventualmente una breve epigrafe e la fotografia del defunto.

7. Le iscrizioni e l'installazione di arredi e decori sulle sepolture (tombe/loculi/cellette, tombe a terra) dovranno essere ispirate alla sobrietà ed al decoro, e possibilmente uniformarsi a quella delle sepolture vicine, nel rispetto del pio luogo.

8. Le lampade votive, i portafiori ed ogni altro elemento in rilievo non dovranno superare i 10 cm di sporgenza dalla lapide. Gli oggetti non conformi saranno rimossi d'ufficio e con spese a carico del concessionario.

9. La collocazione di lapidi, croci, monumenti e qualunque ornamento da collocare tanto sulle fosse che sulle sepolture dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Settore interessato, previa richiesta con allegato progetto. Il progetto deve riportare anche il testo delle epigrafi.

10. L'installazione di lapidi e copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

11. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del Regolamento Nazionale.

#### **ARTICOLO 16 - CANTIERI**

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di allestire cantieri e depositi di materiali. Durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri ed eventualmente depositati in aree opportunamente individuate.

2. Per la costruzione o manutenzione di tombe di famiglia o nel caso di lavori appositamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone.

3. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale sta operando.

4. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

5. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, seguendo le modalità preventivamente concordate con il Responsabile dei Servizi tecnici-manutentivi. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.

6. È vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali, che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in area appositamente individuata.

7. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico comunale, fermo restando il divieto di lavorare nei giorni festivi ed il sabato, nonché nel periodo della commemorazione dei defunti (indicativamente dal 27 ottobre al 5 novembre), salvo diverse e motivate disposizioni impartite dal medesimo Ufficio.

#### **ARTICOLO 17 - AMMISSIONE NEI CIMITERI**

1. Nei cimiteri, salvo che sia richiesta altra destinazione, devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;



	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che, ovunque decedute, avevano in vita la residenza nel comune;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali, comunità religiose e carceri situate fuori comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi comunque diritto a sepoltura privata nel cimitero (concessionarie o titolari di riserva ai sensi dell'art. 93 del Regolamento Nazionale);

e) i bambini "nati morti" e, su richiesta dei genitori, i "bambini mai nati" come individuati dall'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2. Ai fini dell'ammissione nel cimitero per la sepoltura, sono equiparate ai residenti:

a) le persone che abbiano il coniuge residente nel comune, ovvero già deceduto e sepolto nei cimiteri comunali.

3. Per casi diversi da quelli sopra elencati nel presente articolo, il Sindaco potrà impartire motivate disposizioni in deroga.

#### **ARTICOLO 18 - RITI FUNEBRI**

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che prenderà accordi con il comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.

3. Per le celebrazioni civili o di religioni diverse potranno essere concessi, per la cerimonia funebre, idonei locali o spazi pubblici, previa autorizzazione del Sindaco, su specifica richiesta degli interessati.

#### **ARTICOLO 19 - ORARIO E POLIZIA DEI CIMITERI - DIVIETI**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico con le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco: le corrispondenti disposizioni sono affisse all'ingresso del cimitero.

2. Il Sindaco, per particolari ed accertati motivi di salute, può concedere a richiesta il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando allo scopo modalità, percorsi ed orari.

3. L'ingresso ai cimiteri è vietato:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche al guinzaglio, salve le persone cieche;

b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, siepi e alberi;

h) scrivere sulle lapidi, sui muri o sui manufatti;

i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari;

l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o del gestore del cimitero, ove diverso dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre acquisire anche l'assenso dei familiari interessati;

m) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

o) assistere da vicino all'esumazione od estumulazione di salme da parte di soggetti non accompagnati dai parenti del defunto;

p) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;

	<p><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b>  Via Roma,n.1  36010 Monticello Conte Otto (VI)  CF e P. IVA n. 00522580240  E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a>  Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a>  <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

q) qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata.

5. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

6. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica dal personale addetto alla custodia e vigilanza.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO III - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DEL TRASPORTO FUNEBRE

### ARTICOLO 20 - ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale e Dgr n. 982 del 17/06/2014, comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. L'esercizio dell'attività funebre è soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e formativi di cui alla D.G.R.V. 1807/2011, come eventualmente successivamente integrata o sostituita.

3. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, nonché con l'attività di vendita di prodotti lapidei; è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

4. Ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale, il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

### ARTICOLO 21 - TANATOPRASSI E TANATOCOSMESI

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione e dopo l'effettuazione della visita necroscopica.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

### ARTICOLO 22 - CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMIATO

1. La realizzazione e gestione di case funerarie e sale del commiato da parte di privati sono soggette alla Legge Regionale e relative disposizioni attuative di cui al presente regolamento, nonché alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

2. I requisiti minimi specifici delle strutture sono quelli fissati con D.G.R.V. n. 982 del 17/06/2014, come eventualmente successivamente integrata o sostituita.

### ARTICOLO 23 - CARRI FUNEBRI E RIMESSE

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della Legge Regionale e Dgr n. 982 del 17/06/2014.

2. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento sindacale, tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) dovranno trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) dovranno essere distanziate o convenientemente separate da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) dovranno disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione deve avvenire nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

#### **ARTICOLO 24 - TRASPORTO FUNEBRE**

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.
4. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV e V della Legge Regionale.
5. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge Regionale ha validità anche ai fini del trasporto.  
L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi espressamente contemplati (come per il trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero).
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando comunque le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
7. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

#### **ARTICOLO 25 - TRASPORTO DI RESTI E CENERI**

1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e resti mortali non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa.
2. Il trasporto - sia nel territorio comunale che fuori di esso - di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune dove sono depositati.
3. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento Nazionale in quanto applicabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
4. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e data di nascita e di morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate (con ceralacca, piombo o altro analogo sistema), riportanti i dati identificativi del defunto.
6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica ed il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri, previa corrispondente autorizzazione del Comune.

#### **ARTICOLO 26 - ORARI E PERCORSI DEI FUNERALI**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed eventualmente i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni festivi; il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive).
2. La prenotazione degli orari dei funerali è effettuata secondo l'ordine delle richieste, che vengono accolte nel numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa del servizio cimiteriale - del Comune o del soggetto gestore - al fine di evitare il verificarsi della contemporaneità di più cerimonie, anche in cimiteri diversi.
3. La richiesta deve pervenire, di norma, almeno 48 ore prima delle esequie, e deve contenere l'indicazione della destinazione della salma (inumazione, tumulazione, cremazione) e dell'esatta collocazione del feretro (cimitero, numero della fossa, loculo o celletta, indicazione della tomba di famiglia, eccetera).

	<p align="center"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p align="center">Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Qualora si verifichi un ritardo non giustificato di oltre 30 minuti rispetto all'ora prevista per l'inumazione o tumulazione, il servizio può essere rinviato, con deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero del Capoluogo a cura dell'impresa che ha effettuato il trasporto. In tale caso, in accordo con i familiari, sono fissate altra data ed ora per il compimento delle operazioni, previo pagamento di una maggiorazione di importo pari alla metà della tariffa dell'intervento da eseguire.

#### **ARTICOLO 27 – TRASPORTO SENZA FUNERALE**

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

2. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

#### **ARTICOLO 28 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

##### **1. Deposizione della salma nel feretro:**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche indicate ai successivi punti.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

2. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere rapportate ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e precisamente:

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo (esterna), ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.

##### **I. per inumazione:**

a. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ..). Non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile;

b. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

c. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Regolamento Nazionale;

d. i feretri estumulati che necessitano di inumazione quinquennale, al fine di assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere (art. 86 della Legge Nazionale).

##### **II. per tumulazione:**

a. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Regolamento Nazionale;

##### **III. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:**

a. si applicano le disposizioni di cui al precedente punto II per le salme da tumulare e punto I per le salme da inumare nonché degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Nazionale quando il trasporto è per o dall'estero e art. 26 della Legge Regionale n. 18/2010;

##### **IV. per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km:**

a. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5 a norma dell'art. 30, punto 5 e punto 13 del Regolamento Nazionale;

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

#### **V. cremazione:**

- a. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto I., per trasporti interni al Comune di decesso;
  - b. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto IV, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal comune di decesso;
  - c. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto II. in ogni altro caso.
3. Sia la cassa di legno che di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice.
  4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
  5. Analoga piastrina deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la stessa dovrà essere di materiale refrattario.
  6. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.
  7. La chiusura del feretro è fatta dal personale dell'impresa di pompe funebri, in quanto incaricata di pubblico servizio: controlla ed accerta la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto e provvede all'identificazione del cadavere secondo quanto dispone nel merito l'art. 9.7 della Circolare 24.06.1993, n. 24 del Ministero della Sanità.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

### ARTICOLO 29 - INUMAZIONI

- Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, ordinaria o straordinaria (campi di rotazione), individuati nel corrispondente piano regolatore. Le caratteristiche del suolo dei campi, la loro ampiezza, la suddivisione in riquadri e le caratteristiche delle fosse devono essere conformi a quanto dispone il Regolamento Nazionale.
- Le sepolture per inumazione avvengono per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Il periodo di inumazione può essere eventualmente prolungato con provvedimento del Sindaco per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri.
- Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- E' consentito l'interramento di una cassetta contenente resti ossei, ovvero di urna cineraria nella fossa che già accoglie una salma, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - la fossa deve essere occupata dal feretro del coniuge, o di un ascendente o discendente di primo grado (figlio o genitore), ovvero di fratello/sorella;
  - in caso di morte per malattia infettivo-diffusiva, l'operazione non potrà comunque essere effettuata prima che siano decorsi almeno due anni dal decesso della salma inumata;
  - la cassetta ossario o l'urna non devono essere deposte a contatto con il feretro inumato, dal quale devono essere distanziate di circa 70 centimetri;
  - l'interramento non comporta alcuna variazione della durata decennale dell'inumazione del feretro già presente, e non potrà comunque essere eseguito nell'ultimo anno di validità del periodo di inumazione.
- Per l'interramento di cassetta o urna, è dovuto il pagamento della tariffa stabilita. Le operazioni di sollevamento e risistemazione della lapide/copritomba dopo lo scavo sono a carico dei richiedenti.

### ARTICOLO 30 - CIPPO

- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dagli interessati e debitamente autorizzata dall'Ufficio competente, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero progressivo, nonché nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- A richiesta dei privati possono essere installati, in sostituzione del cippo, croci o monumenti o lapidi in pietra naturale o legno, secondo quanto disposto dall'articolo 15. Il richiedente dovrà provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a suo carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.
- Nei campi di rotazione speciale che accolgono le salme indecomposte non è possibile installare ornamenti particolari o monumenti funebri.

### ARTICOLO 31 - TUMULAZIONI

- Nei piani regolatori cimiteriali sono individuate le aree destinate alla tumulazione di feretri, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cellette, costruite dal Comune e da dare in concessione ai privati per esservi conservati per la durata prevista, secondo l'atto amministrativo di concessione.
- Nello stesso piano regolatore del cimitero possono essere individuate aree da affidare in concessione per la costruzione a spese dei concessionari di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia o collettività.
- Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 ed eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del Regolamento Nazionale.
- Per ogni tumulazione è prescritto il pagamento al Comune di un diritto fisso, fissato dalla Giunta comunale, a seconda del tipo di tumulazione.
- E' obbligatoria l'apposizione sui loculi delle generalità del defunto.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

6. Su richiesta del concessionario del loculo o dei suoi eredi legittimi, è possibile la collocazione in un loculo, già occupato da un feretro, di più cassette di resti e di urne cinerarie, secondo le modalità fissate dalla Giunta Comunale.

7. La collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in periodi successivi non comporta una proroga del contratto di concessione in essere, che manterrà la data di scadenza prevista.

8. Per poter collocare le cassette di resti o le urne cinerarie nei loculi, i richiedenti dovranno pagare la somma dovuta nella misura stabilita dalla Giunta comunale; le eventuali spese di ripristino della lapide, delle iscrizioni e degli ornamenti restano a carico dei richiedenti.

9. Il diritto di concessione di sepoltura individuale ha la durata di anni 40, salvo eventuale rinnovo – ove consentito – alle condizioni e con le modalità vigenti alla data di scadenza della concessione.

### **ARTICOLO 32 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del Regolamento Nazionale, pari a 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento; non richiedono speciali autorizzazioni e possono essere effettuate nel periodo che va dal 01 ottobre al 30 aprile.

3. I cittadini saranno informati delle scadenze fissate affiggendo - con congruo anticipo, comunque non inferiore a 30 giorni – specifici avvisi all'ingresso dei cimiteri, con l'elenco dei campi e delle salme per le quali è attivabile la procedura dall'anno successivo. Gli interessati potranno presentare domanda per assistere alle operazioni.

4. Le esumazioni si effettueranno nelle date stabilite dal Responsabile dell'Ufficio competente, o concordate con l'eventuale soggetto gestore, che saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di assistervi.

5. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato in campo di mineralizzazione per un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo può essere ridotto a due anni con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

6. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998 è possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere con l'assenso degli aventi diritto e a spese degli stessi, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

7. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione sono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere in idonee cassette per deporle in cellette ossario, in altri loculi ovvero di cremarle.

8. L'esumazione ordinaria è gratuita nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa.

9. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel tariffario in vigore.

### **ARTICOLO 33 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Sono straordinarie le esumazioni di salme che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione.

2. Possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune - che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria Locale – per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero, o per cremazione.

3. Si possono effettuare solo nel periodo che va dal 01 ottobre al 30 aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, che si esegue tutto il tempo dell'anno.

4. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

5. Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari, né è possibile traslare la salma in altra fossa o in altro campo di inumazione.

6. Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a pagamento, salve le esenzioni previste all'art. 6.



	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

#### **ARTICOLO 34 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione, salvo che il concessionario o - laddove questi coincida con il defunto - i familiari ne abbiano richiesto il rinnovo, ove consentito.

2. Le operazioni non richiedono speciali autorizzazioni, e sono effettuate - secondo le esigenze di reimpiego delle sepolture - nelle date stabilite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in accordo con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o concordate con l'eventuale soggetto gestore, previo avviso ai familiari, che nei termini assegnati dovranno disporre per iscritto in merito alla successiva destinazione dei resti mortali. In mancanza di indicazioni, i resti sono raccolti e collocati nell'ossario comune.

3. Per le salme estumulate e non mineralizzate, è previsto un periodo di rotazione di cinque anni nel campo di mineralizzazione. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

4. In alternativa, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, è possibile procedere - nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, con l'assenso degli aventi diritto ed a spese degli stessi - alla sua cremazione, destinando le ceneri secondo le indicazioni della famiglia.

#### **ARTICOLO 35 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono su richiesta dei familiari - in caso di trasferimento della salma a nuova sepoltura, nello stesso o in un altro Comune, o di cremazione successiva - o per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2. Sono prescritte le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria Locale.

3. Alle estumulazioni sono applicate le procedure e le modalità di cui al D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

#### **ARTICOLO 36 - TRASLAZIONI**

1. La traslazione di una salma/resti mortali/ceneri dal luogo di sepoltura ad un'altro è consentita esclusivamente allo scopo di avvicinarla - ove possibile - a quella del coniuge, o di un parente od affine entro il primo grado, previa autorizzazione del Sindaco.

#### **ARTICOLO 37 - RACCOLTA DELLE OSSA**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un unico loculo, anche ove sia già presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali e secondo le modalità fissate dalla Giunta Comunale. Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **ARTICOLO 38 - OPERAZIONI VIETATE**

1. E' vietato eseguire sulle salme esumate ed estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con cui sono state sepolte.

2. Il custode del cimitero, sia esso dipendente del Comune che di terzo gestore, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme interventi per cui possa presuntivamente configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **ARTICOLO 39 - OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e l'avvenuta consegna viene annotata a nel verbale delle operazioni.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, previo avviso. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune, ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei cimiteri.

#### **ARTICOLO 40 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla data di scadenza delle concessioni, restano di proprietà dei familiari per un periodo di 90 giorni.

2. Decorso tale termine senza che gli aventi diritto abbiano provveduto alla rimozione, i materiali e le opere passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri o, altrimenti, alienarli nel rispetto delle procedure in vigore, destinando il ricavato alla medesima finalità.

3. Su richiesta degli aventi diritto, e previa presentazione del progetto richiesto dall'articolo 15, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Analogamente, le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

#### **ARTICOLO 41 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori posti nei pressi dell'area cimiteriale.

2. È vietato il deposito nei contenitori di cui al comma precedente, di materiali quali rottami, lapidi e similari, che dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni - eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano - genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori ecc., ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, e secondo le indicazioni fornite dalla Circolare della Giunta Regionale del 02.02.1998.

#### **ARTICOLO 42 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. Il Comune può concedere in uso manufatti costruiti in proprio e precisamente:

- a) sepolture individuali (loculi,ossari);
- b) sepolture per famiglie, per collettività o istituzioni (tombe, cappelle).

2. Il rilascio della concessione è regolato da uno schema di contratto-tipo, proceduto dall'istruttoria curata dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, secondo le modalità indicate dalla Giunta Comunale.

3. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile, non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 55.

4. La concessione in uso di sepolture di cui al presente articolo e la concessione di aree, sono date in ogni tempo, secondo la disponibilità ed osservando le disposizioni ed i criteri fissati dalla Giunta Comunale.

5. La concessione non può essere fatta oppure può essere revocata a chi arrivi a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **ARTICOLO 43 - TUMULAZIONI PROVVISORIE**

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b>  Via Roma,n.1  36010 Monticello Conte Otto (VI)  CF e P. IVA n. 00522580240  E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a>  Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a>  <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

1. Su richiesta degli interessati può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in loculi, cellette o cinerari – salva l'effettiva disponibilità al momento della domanda – nei seguenti casi:

- a) qualora essi siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite o in corso di costruzione, ma che non siano ancora disponibili alla data del decesso;
- b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere cimiteriali;
- c) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private, già occupate da altri feretri, cassette ossario o urne cinerarie, per la liberazione delle quali necessitino operazioni di polizia mortuaria già richieste al Comune;
- d) qualora la famiglia del defunto sia concessionaria di un'area per la costruzione di un sepolcro privato, purché il progetto sia già stato approvato, fino alla sua agibilità.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), la durata del deposito provvisorio non può superare i 12 mesi, prorogabili motivatamente per una sola volta. Nell'ipotesi di cui alla lettera d), la scadenza coincide con il rilascio dell'agibilità del sepolcro.

3. La tumulazione provvisoria è soggetta alla corresponsione della tariffa del canone di utilizzo, nonché al pagamento delle spese per le operazioni di estumulazione, ripristino della tumulazione utilizzata provvisoriamente e di sepoltura definitiva.

4. Il canone di utilizzo è pagato in unica rata, alla fine dell'occupazione, con decorrenza dal giorno della tumulazione e fino al giorno all'effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono calcolate come mese intero. Il canone è determinato dalla Giunta Comunale.

5. La scadenza della concessione provvisoria coincide con:

- a) la data dell'estumulazione del feretro, cassetta, urna cineraria dalla sepoltura provvisoria, da comunicarsi al Comune con nota scritta a cura del concessionario provvisorio;
- b) la decorrenza del periodo di cui al comma 2.

6. Qualora alla scadenza del periodo di deposito provvisorio non sia stato provveduto alla definitiva sistemazione del feretro in altra sepoltura – in conformità alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 - il Comune, previa diffida, provvederà d'ufficio a disporre:

- a) l'estumulazione del feretro ed il suo collocamento in campo di inumazione comune;
- b) l'ordine di rifondere al Comune le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, fatto salvo il recupero delle somme eccedenti.

7. Alla scadenza della concessione provvisoria, la sepoltura deve essere consegnata al Comune integra in ogni sua parte, compresa la lastra di copertura.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO V – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

### ARTICOLO 44 - CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti – nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale - l'uso di aree per l'inumazione o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, collettività o istituzioni.
2. All'assegnazione si procede secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale. Nell'atto di fissazione dei criteri viene definito il numero di feretri, cassette ossario e urne cinerarie che possono essere accolti nel sepolcro.
3. La concessione, finché è in essere, viene trasmessa agli eredi secondo le regole codicistiche; eventuali controversie tra gli aventi diritto sono risolte dai soggetti coinvolti, restando il Comune estraneo a qualsiasi azione conseguente. Sono vietati gli atti di cessione e trasferimento.
4. Alle sepolture private di cui trattasi, si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento e dal Regolamento Nazionale, sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
5. Ogni progetto di costruzione di sepoltura privata deve essere approvato dal Comune ai sensi del successivo articolo 52, su conforme parere della Commissione edilizia e dell'ASL;

### ARTICOLO 45 - CONCESSIONE IN USO DI MANUFATTI

1. Il Comune può concedere in uso i seguenti manufatti costruiti in proprio, o comunque riacquisiti al patrimonio cimiteriale a seguito di retrocessione:
  - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie);
  - b) sepolture per famiglie, per collettività o istituzioni (tombe, cappelle).
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile ove previsto. Non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune, che effettuerà – ove spettante - il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo le disposizioni di cui al Capo VII.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura - che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile – mantenendo la nuda proprietà dei manufatti. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività.

### ARTICOLO 46 – DECORRENZA E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione. In caso di enti, istituzioni e collettività, il concessionario coincide con il soggetto che ne ha la rappresentanza legale.
2. In caso di decesso del concessionario, diritti, obblighi e responsabilità derivanti dalla concessione si trasmettono agli aventi diritto secondo la disciplina codicistica, per la durata della concessione.
3. Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle concessioni è fissata:
  - a) in 99 anni per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni;
  - b) in 40 anni per le cellette ossario ed i cinerari;
  - c) in 40 anni per i loculi per la sepoltura individuale.
4. Le concessioni, di sepolture private sia individuali sia per famiglie, sono rinnovabili alla loro scadenza previo pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale, fatte salve le esigenze del Comune.
5. La Giunta Comunale può disporre il rinnovo, per un periodo massimo pari alla durata originaria della concessione, fatte salve modifiche di legge o Regolamento che vadano successivamente a definire, per l'area o manufatto, una diversa durata.
6. Nell'atto di concessione deve essere indicata la decorrenza della stessa, che coincide di norma con la data della domanda di assegnazione. In caso di concessione di sepoltura individuale a favore di

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

persona ancora in vita, la data di decorrenza della concessione coinciderà con la data del versamento del canone dovuto, riportata nel corrispondente contratto.

7. Nell'atto devono altresì essere indicati: il nominativo del concessionario; l'eventuale numero dei posti salma realizzati o realizzabili; le salme destinate ad essere accolte nella sepoltura, o i criteri per la loro individuazione; gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione.

8. Il canone da corrispondere al Comune per il rinnovo della concessione è quello vigente al momento della richiesta di rinnovo. Il rinnovo viene formalizzato con la stipula di nuovo contratto tra le parti.

9. La scadenza delle concessioni è comunicata, con almeno 60 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, nel caso questi risultino non reperibili, sarà esposto apposito avviso per uguale periodo di 60 giorni all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio online. Trascorso tale termine, il Comune entra nel possesso e nella piena disponibilità dell'area o del manufatto oggetto della concessione.

10. Qualora nel termine assegnato gli interessati non provvedano al rinnovo, e non impartiscano diverse disposizioni, il Comune provvede per la traslazione dei resti/ceneri nell'ossario/cinerario comune ovvero – in caso di salma indecomposta – al trasferimento del feretro in apposito campo di inumazione.

11. Le sepolture private individuali sono assegnate a domanda, di regola in occasione del decesso della persona a cui è destinata la sepoltura per i loculi, ovvero nel momento della tumulazione di resti ossei o di ceneri, secondo i criteri di cui all'art. 42.

12. La concessione in uso di sepolture di cui al presente articolo è data in ogni tempo, secondo la disponibilità ed osservando le disposizioni ed i criteri fissati dalla Giunta Comunale.

#### **ARTICOLO 47 - TRASFORMAZIONE DELLE CONCESSIONI "PERPETUE"**

1. Le concessioni cosiddette "perpetue", rilasciate prima del 1975, anno di entrata in vigore del DPR 803/1975 che ne ha stabilito la temporaneità, con l'esecutività del presente articolo del Regolamento si intendono trasformate in concessioni:

- della durata di 99 anni dal loro rilascio per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni;
- della durata di 70 anni dalla collocazione dei resti, per le cellette ossario ed i cinerari;
- della durata di 60 anni dal decesso della salma tumulata, per i loculi per la sepoltura individuale.

2. Gli interessati aventi diritto potranno provvedere al rinnovo, previo pagamento del canone concessorio e secondo i criteri determinati dalla Giunta Comunale, in vigore alla data di scadenza.

#### **ARTICOLO 48 - DIRITTO D'USO**

1. Il diritto d'uso delle sepolture individuali è circoscritto alla persona per cui è stipulata la concessione in occasione del decesso, fatta salva la facoltà di ulteriore collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie nel medesimo loculo fino a capienza dello stesso, secondo i criteri e le tariffe fissate dalla Giunta Comunale, ferma restando la durata originariamente stabilita nel relativo contratto e quanto previsto al precedente art. 47.

#### **ARTICOLO 49 - MANUTENZIONE**

1. Competono al concessionario le operazioni di ordinaria pulizia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sepolture individuali per le parti da questi costruite, aggiunte o installate.

2. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali, con esclusione:

- delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- degli eventuali corpi, ornamenti e manufatti aggiunti dai concessionari.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO VI - TOMBE DI FAMIGLIA E SEPOLTURE FAMILIARI

### ARTICOLO 50 - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari; di quelle concesse ad enti o istituzioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma del presente articolo sono considerati familiari del concessionario il coniuge ed i parenti fino al 4° grado e gli affini fino al 3° grado.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario, il diritto alla sepoltura è automatico. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in mancanza di questi, dal parente suo più prossimo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che va acquisita e conservata dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
4. Su richiesta dei concessionari può essere consentita, in via eccezionale, con autorizzazione del Sindaco, la tumulazione di salme di persone estranee, previo pagamento al comune di una somma uguale al costo del canone di concessione stabilito per i loculi individuali. La tumulazione potrà essere considerata provvisoria per un periodo di 12 mesi, previo pagamento della tariffa prevista per il deposito; trascorso tale periodo la tumulazione sarà considerata definitiva e soggetta al relativo canone di concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività.

### ARTICOLO 51 - MANUTENZIONE

1. La pulizia e manutenzione delle sepolture private di famiglia spettano al concessionario ed alle persone della sua famiglia.
2. La manutenzione comprende qualsiasi intervento – sia ordinario che straordinario – e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. In caso di inadempimento, il Comune – previa diffida – disporrà la rimozione d'ufficio di eventuali opere pericolanti, indecorose o pericolose, ponendo le relative spese a carico del privato.
4. In caso di decesso del concessionario, la manutenzione è onere solidalmente a carico di tutti i contitolari del diritto di sepolcro.

### ARTICOLO 52 - COSTRUZIONE

1. Le concessioni in uso di aree cimiteriali impegnano il concessionario alla presentazione del progetto ed alla esecuzione delle relative opere con le modalità ed entro i termini di seguito previsti.
2. Per la costruzione delle tombe di famiglia trovano applicazione esclusivamente i termini indicati nel presente articolo, e non quelli ordinari previsti dalla vigente normativa edilizia.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi e parti comuni del cimitero. Nel caso in cui siano arrecati danni alla proprietà comunale o ad altre tombe private, il concessionario è responsabile in solido con la ditta esecutrice dei lavori per il ripristino dello stato originario dei luoghi; in caso di inadempimento, provvede – previa diffida – l'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario, avvalendosi ove necessario del deposito cauzionale.
5. Restano a carico del concessionario la responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali vizi dell'opera.
6. I singoli progetti di costruzione – così come qualsiasi variante in corso d'opera - sono approvati dal competente Responsabile di settore, previo parere dell'A.S.L. e della Commissione edilizia, nel

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del Regolamento Nazionale e del presente Regolamento.

7. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro, e l'eventuale numero di loculi ipogei ed epigei. L'apertura delle tombe ipogee deve consentire la calata del feretro in posizione orizzontale.

8. La presentazione del progetto deve avvenire, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla concessione dell'area. I lavori devono essere iniziati entro 30 giorni dalla notifica del relativo permesso/autorizzazione alla costruzione della tomba, e completati entro 60 mesi, a pena di decadenza dalla concessione senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno, anche laddove siano state realizzate opere parziali.

9. La concessione in uso di aree cimiteriali, è data in ogni tempo, secondo la disponibilità ed osservando le disposizioni della Giunta Comunale.

### **ARTICOLO 53 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI**

1. Le cappelle private disciplinate dall'art. 42 della L.R. 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti sono definite dalla Giunta Comunale.

2. La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita all'art. 43 della L.R. 18/2010 deve essere presentata al Comune, corredata della documentazione indicata nell'allegato A "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" della DGR n. 2051 del 03/07/2000.

3. La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).

4. Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:

- lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm., a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato; in questi ultimi casi, tante le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas;
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;
- altezza loculo cm 70;
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

L'istruttoria viene condotta dal Comune e il procedimento dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, fermi restando i casi di interruzione dei termini di cui alla Legge 241/1990.

5. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

### **ARTICOLO 54 – TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI**

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo precedente, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze, o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base delle specifiche disposizioni definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 18/2010 contenute nella D.G.R.V. 1807/2011.

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO VII – RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

### ARTICOLO 55 - RETROCESSIONE DI LOCULO, CELLETTA-OSSARIO O CINERARIO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, tombe di famiglia, loculi e ossari:

- a) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri;
- c) quando, in caso di loculo o ossario, i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.

2. Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo calcolato come segue:

2/3 della durata di concessione – (meno) numero anni di utilizzo x (per) importo vigente al momento della rinuncia della concessione : (diviso) anni durata della concessione.

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.

4. Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al precedente punto 2.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

### ARTICOLO 56 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE DA PARTE DI PRIVATI

1. Il Comune – fatti salvi i casi di decadenza - ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree su cui sia stata eseguita la costruzione da parte del concessionario, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia libero o comunque liberato a cura e spese del concessionario da salme, ceneri o resti ossei.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo, salvo accettazione da parte del Comune, la corresponsione di un equo indennizzo per le opere costruite, su stima e valutazione di congruità da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

3. Oltre all'indennizzo di cui al comma precedente, al privato retrocedente spetta il rimborso del costo di concessione delle aree risultante dall'applicazione della seguente tabella, con la precisazione che la percentuale d'indennizzo sarà calcolata sulla corrispondente tariffa di concessione in vigore al momento della rinuncia:

Durata dell'avvenuto utilizzo	Percentuale di indennizzo
0 ÷ 30 anni	50%
31 ÷ 50 anni	40%
51 ÷ 70 anni	30%
> 71 anni	20%

4. Nel caso in cui non sia stato presentato il progetto nei termini indicati dall'articolo 52, ovvero non sia stata eseguita nessuna opera nei termini previsti dal medesimo articolo, l'area libera rientra nella piena disponibilità del Comune senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo a favore del concessionario.



	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## ARTICOLO 57 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA COSTRUITE DAL COMUNE

1. Il Comune – fatti salvi i casi di decadenza - ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni di tombe realizzate direttamente, purché siano liberi o liberati a cura e spese del concessionario o avente titolo da salme, ceneri o resti ossei.

3. Per tali concessioni spetta il rimborso dell'indennizzo risultante dall'applicazione della formula di cui all'art. 56 alla tariffa in vigore per la concessione novantanovenale di tombe di famiglia esistenti.

## ARTICOLO 58 - DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione decade, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo:

- a) per mancato rispetto dei termini di presentazione del progetto, di avvio e conclusione dei lavori di costruzione di cui all'art. 52;
- b) per mancata realizzazione delle opere di costruzione a carico dei privati;
- c) per violazione del divieto di negozi tra privati;
- d) per decorso del termine originario della concessione senza che i manufatti siano stati utilizzati;
- e) in caso di grave inadempienza degli obblighi inerenti alla concessione;
- f) per il venir meno di tutti gli eredi, purché siano decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione, ovvero 20 anni dall'ultima tumulazione (50 anni in caso di concessioni di 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Nazionale);
- g) per abbandono della sepoltura, decorsi comunque 10 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione, ovvero 20 anni dall'ultima tumulazione (50 anni in caso di concessioni di 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Nazionale).

2. La concessione è revocata, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo:

- a) per lo stato di abbandono ed incuria della sepoltura che determini pericolo per l'incolumità pubblica;
- b) per necessità derivanti da modifiche strutturali del cimitero, e comunque per motivate ragioni di pubblico interesse.

3. Nell'ipotesi di cui al punto b) del comma precedente, il concessionario ha diritto ad una nuova concessione a titolo gratuito per la durata residua della precedente, in zona del cimitero indicata dall'Amministrazione comunale, che si farà carico anche degli oneri per la traslazione delle spoglie alla nuova sepoltura.

4. La decadenza e la revoca sono pronunciate con atto del competente Responsabile, previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo. In caso di irreperibilità, o di oggettiva difficoltà ad individuare gli aventi titolo, la corrispondente comunicazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero ed in prossimità della tomba per almeno 30 giorni consecutivi.

5. A seguito della decadenza o revoca, il Comune dispone l'eventuale traslazione di salme, resti e ceneri che occupano le sepolture rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune, provvedendo altresì agli interventi di restauro e manutenzione del caso. La sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

## ARTICOLO 59 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine, ovvero per soppressione del cimitero, fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del Regolamento Nazionale.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi - previo avviso agli interessati, se individuabili e/o reperibili – rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO VIII - CREMAZIONE

### ART. 60 – CREMAZIONE

1. La pratica della cremazione avviene in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
2. La cremazione è servizio oneroso, per cui è dovuto il pagamento delle tariffe in vigore presso il crematorio prescelto. La tariffa richiesta non può superare il limite massimo stabilito dal Ministero dell'Interno.

### ARTICOLO 61 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria

### ARTICOLO 62 – REGISTRO DELLA CREMAZIONE

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dai Servizi Cimiteriali, su modello approvato dal medesimo Ufficio.
2. Nel registro deve essere annotata la modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. Nel registro sono annotate anche le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. Il Comune metterà a disposizione il modello di dichiarazione previsto dall'art. 48, comma 3 della Legge Regionale.
5. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del Codice Civile, l'ufficio per i Servizi Cimiteriali provvederà alla sua conservazione. L'interessato dovrà indicare sul modello il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del Codice Civile. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
5. In caso di ripensamento, in qualsiasi momento, il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2, nonché il ritiro dell'atto di cui al comma 5.

### ARTICOLO 63 – DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in urna cineraria ermeticamente chiusa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, e della data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è conservato dai Servizi Demografici, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, ed il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. Le urne sigillate possono essere conservate in cimitero negli appositi cinerari o cellette, oppure essere collocate in loculi di congiunti o tombe di famiglia, anche già occupati, fino a capienza delle strutture stesse e fino alla scadenza della relativa concessione, previo pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale. Possono altresì essere interrate in una fossa occupata, con le modalità di cui all'art. 29.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

5. La conservazione in cimitero può eventualmente avvenire mediante interrimento in spazi e manufatti a ciò destinati, se preventivamente individuati dal piano regolatore cimiteriale.
6. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. E' in ogni caso vietato l'interrimento dell'urna al di fuori del cimitero.
7. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro della cremazione sono annotati:
- numero progressivo e data;
  - cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - modalità di espressione della volontà;
  - eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
  - cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
  - eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente Regolamento.
8. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
9. In caso di decesso dell'affidatario dell'urna, gli aventi titolo dovranno immediatamente presentare una nuova richiesta di autorizzazione alla conservazione, oppure richiedere la collocazione dell'urna all'interno in un cimitero, dandone comunque notizia al Comune.
10. L'urna consegnata a privato deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture, manomissioni o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto, ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno, indicando anche il comune di ultima residenza.
11. Il Comune può procedere periodicamente a controlli sulla collocazione delle ceneri, anche avvalendosi della Polizia Locale.

#### **ARTICOLO 64 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della Legge n. 130/2001.
- Essa è consentita:
- in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, se preventivamente individuate nei piani regolatori cimiteriali. L'interrimento di urna in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è a tutti gli effetti equiparata allo spargimento in area cimiteriale;
  - in natura;
  - in aree private.
2. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., recante "Nuovo codice della strada".
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
7. L'urna cineraria, una volta eseguita la dispersione, deve essere consegnata al gestore del cimitero, al fine di procedere al corretto smaltimento.

#### **ARTICOLO 65 – LIMITAZIONI ALLA DISPERSIONE IN NATURA**

1. La dispersione delle ceneri è ammessa in tutte le aree comunali non ricomprese nel perimetro dei centri abitati, e comunque nel rispetto della distanza di almeno metri 100 da qualsiasi fabbricato.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b>  Via Roma, n.1  36010 Monticello Conte Otto (VI)  CF e P. IVA n. 00522580240  E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a>  Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a>  <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

2. La dispersione nei corsi d'acqua esistenti nel territorio comunale è ammessa nei tratti in cui non attraversino i centri abitati, e comunque nel rispetto della distanza di almeno metri 100 da qualsiasi fabbricato.

3. La dispersione è comunque vietata nelle fasce di rispetto delle risorse idropotabili come individuate nel PAT (piano di assetto del territorio) e PI (piano degli interventi) vigenti.

#### **ARTICOLO 66 – CREMAZIONE DI RESTI E DI SALME ESUMATE O ESTUMULATE**

1. Ai fini della cremazione di resti mortali o resti ossei a seguito di esumazione ed estumulazione di salma, l'Ufficiale di Stato Civile acquisisce la domanda e la manifestazione di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile - previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) numero 3) dell'art. 3 della Legge n. 130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso – autorizza altresì la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

#### **ARTICOLO 67 – CREMAZIONE DI RESTI MORTALI ED OSSEI A CURA DEL COMUNE**

1. Secondo l'art. 41 della Legge Regionale, l'Amministrazione comunale può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della Legge n. 130/2001, destinando le ceneri nell'ossario o cinerario comune.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO IX – VOLTURE E DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

### ARTICOLO 68 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire - per quanto riguarda la durata - il regime indicato nell'atto di concessione stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 relativamente alla trasformazione delle concessioni perpetue.

### ARTICOLO 69 – SEPOLTURE PRIVATE RELATIVE A TUMULAZIONE PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o non ne sia stata specificata la durata, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Analogamente si procede per le fattispecie risalenti a periodi successivi, purché comunque sussistenti prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (e quindi fino alla data del 09/02/1976).

3. Per poter effettuare operazioni di sepoltura o dissepolitura nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare di avere titolo alla concessione in quanto discendente del concessionario originario, e comprovare l'assenza di ulteriori soggetti interessati alla concessione ed aventi analoghi diritti sulla stessa, presentando:

- la ricostruzione dell'albero genealogico dal concessionario originario all'attuale richiedente, con i gradi di parentela intercorrenti tra tutti i soggetti nello stesso indicati;
- un prospetto con i nominativi e le date di nascita e di morte di tutti i defunti sepolti nella tomba;
- nulla osta/rinuncia di eventuali ulteriori soggetti aventi analoghi diritti sulla concessione stessa.

In assenza, le corrispondenti richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto, e comunque con il consenso dei parenti più prossimi del defunto da seppellire o disseppellire.

4. Qualora l'avente titolo sia interessato alla formale regolarizzazione della concessione, essa potrà essere perfezionata esclusivamente a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

5. E' comunque applicabile l'art. 58 in materia di decadenza e revoca delle concessioni.

6. Per le sepolture individuali, si applica l'art. 48 del presente Regolamento.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

#### **ARTICOLO 70 – REGOLARIZZAZIONE DI CONCESSIONI IN ATTO**

1. Le eventuali concessioni poste in essere a decorrere dal 10/02/1976 e non perfezionate con atto concessorio potranno essere regolarizzate con la stipula del dovuto contratto a tempo determinato entro sei mesi dal corrispondente accertamento.

2. La procedura di regolarizzazione prevede:

a) la comunicazione agli interessati dell'assenza del contratto, con invito a richiedere la regolarizzazione della concessione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento;

b) la presentazione di domanda di sanatoria entro il suddetto termine. Nel caso in cui, a seguito della scomparsa del soggetto assegnatario, vi siano più aventi titolo nel medesimo grado, dovrà essere indicato il nominativo dell'unico soggetto che stipulerà la concessione, con espressa accettazione di tutti gli altri interessati;

c) nell'ipotesi in cui agli atti del Comune non risulti un provvedimento di assegnazione dal quale si possa risalire al pagamento del canone dovuto per la concessione, né la ricevuta dell'avvenuto versamento, il richiedente dovrà produrre prova del saldo, unitamente alla domanda di sanatoria.

3. La concessione in sanatoria è stipulata per la durata prevista dal presente Regolamento, con decorrenza, nell'ordine:

a) dalla data della domanda di assegnazione della sepoltura;

b) dalla data di versamento del saldo del canone dovuto, se antecedente alla data di morte del defunto (o del primo dei defunti) tumulato nella sepoltura;

c) dalla data di morte del defunto tumulato per primo nella sepoltura.

4. La Giunta comunale stabilisce l'importo da versare per la stipula del contratto di concessione, oltre alle imposte di bollo e di eventuale registrazione, a copertura delle spese di archivio e di istruttoria.

5. Ricorrendo l'ipotesi in cui gli interessati non siano in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento del canone dovuto ai sensi della lettera c) del comma 2, per la sanatoria della concessione di fatto trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, ferma restando la decorrenza della concessione dalla data di effettiva occupazione della sepoltura, corrispondente alla data di morte del defunto (o del primo dei defunti) nella stessa tumulato. Il versamento deve essere effettuato nei termini assegnati dal Comune, presentandone contestualmente ricevuta.

6. Qualora non risultino depositati la domanda di regolarizzazione o la ricevuta del pagamento di cui al comma precedente entro la scadenza assegnata, il Comune invia apposita diffida ad adempiere, con assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni, ed avverte che l'inadempimento comporta rinuncia alla procedura di regolarizzazione in corso e la riacquisizione del manufatto nella piena disponibilità dell'Ente.

7. Decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato, il Comune dispone la traslazione di salme, resti e ceneri che occupano la sepoltura in campo comune, ossario o cinerario comune, a seconda delle condizioni delle stesse.

8. In caso di morte dell'assegnatario della concessione di fatto e di irreperibilità od oggettiva difficoltà ad individuarne gli eredi, la comunicazione di cui alla lettera a) del comma 2 si intende sostituita a tutti gli effetti dalla pubblicazione – all'albo pretorio, all'ingresso del cimitero ed in prossimità della sepoltura – di corrispondente avviso per almeno 90 giorni. In tale caso, il contratto di concessione in sanatoria dovrà essere stipulato entro un anno dall'avvio del procedimento.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b>  Via Roma,n.1  36010 Monticello Conte Otto (VI)  CF e P. IVA n. 00522580240  E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a>  Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a>  <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

#### **ARTICOLO 71 – AGGIORNAMENTO DELLA CONCESSIONE**

1. La variazione dell'intestazione delle concessioni avviene per decesso del concessionario, ovvero per sua rinuncia volontaria in favore di altro soggetto.
2. Al concessionario è consentito di rinunciare alla concessione solo in favore di una persona della famiglia, per tale intendendosi i soggetti di cui all'art. 433 del codice civile. In caso di più fondatori - ai sensi dell'art. 50, comma 5 - la rinuncia può avvenire esclusivamente a favore di uno degli altri contitolari. Il rinunciante deve provvedere a liberare il manufatto dalle salme di eventuali propri familiari che a seguito della rinuncia perdano il diritto di sepoltura.
3. In caso di decesso del titolare della concessione, gli aventi causa sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro 12 mesi, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione in favore di uno di essi, designato di comune accordo.
4. In caso di disaccordo dei cointeressati, o in difetto di designazione entro il citato termine annuale, il Comune provvede d'ufficio, individuando come referente il parente più prossimo dell'originario concessionario o – in caso di più aventi diritto nel medesimo grado – scegliendo secondo criteri di opportunità e tempestività in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione o l'applicazione del presente Regolamento. Resta comunque ferma la responsabilità solidale di tutti gli eredi in relazione ad obblighi ed oneri inerenti alla concessione in atto.

#### **ART. 72- MANUFATTI PRIVI DI OGNI RIFERIMENTO**

1. I manufatti dei cimiteri comunali privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio del Comune, ed alle bacheche poste all'ingresso dei cimiteri comunali, per la durata di 12 mesi continuativi.
2. Alla scadenza del termine prefissato i manufatti dei quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ARTICOLO 73 - ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA GRATUITA A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Capoluogo può essere riservata apposita zona, detta "dei Cittadini Illustri o Benemeriti", ove il Sindaco - con apposito atto, da comunicare al consiglio comunale nella prima seduta utile - potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

### ARTICOLO 74- SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata attrezzata ed idonea, in base a deliberazione che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.
2. La richiesta per l'illuminazione votiva avviene anche separatamente alla stipula del contratto di concessione del loculo.
3. L'attivazione di illuminazione votiva a batteria e/o energia solare deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio competente.

### ARTICOLO 75- TARIFFARIO

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le concessioni, le prestazioni funerarie e cimiteriali ed il rilascio degli atti autorizzativi indicati nel presente Regolamento.
2. Le tariffe sono di norma riviste almeno ogni tre anni, con eventuale aggiornamento in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo - con arrotondamento all'unità superiore – laddove non vi sia necessità di adeguamento in base a diverse motivate ragioni (quali ad esempio l'aumento dei costi effettivi di esecuzione delle operazioni).
3. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito per intero entro i termini richiesti dall'ufficio. Ricorrendo particolari condizioni di bisogno del richiedente, può essere concessa una rateizzazione del pagamento.

### ARTICOLO 76 - SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n.603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Si applica altresì il disposto dell'art. 53 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

### ARTICOLO 77 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del precedente regolamento comunale, può tuttavia - entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento - presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino la situazione reclamata, al fine di ottenerne formale riconoscimento.



	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

3. Il provvedimento con cui siano eventualmente riconosciuti diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, il precedente regolamento cessa di avere applicazione ai sensi del successivo articolo.

#### **ARTICOLO 78 - NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Legge Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18 e corrispondenti disposizioni attuative.

2. Il presente Regolamento acquista efficacia ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione a seguito della intervenuta omologazione ai sensi dell'art. 345 del R.D. 1265/1934.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere applicazione il precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria – approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 30.09.2002 e modificato con deliberazioni consiliari n.84 del 27/12/2005, n. 62 del 18.12.2007 e n. 33 del 19/05/2008. – e si intende altresì abrogata qualsiasi altra disposizione che comunque risulti incompatibile o in contrasto con il testo del presente Regolamento.

4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di principio vincolanti statali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione, si applica automaticamente la sopravvenuta normativa sopraordinata.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b>  Via Roma,n.1  36010 Monticello Conte Otto (VI)  CF e P. IVA n. 00522580240  E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a>  Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a>  <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## I N D I C E

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e fonti normative	2
Art. 2 – Competenze	
Art. 3 – Responsabilità	
Art. 4 – Istanze in materia di polizia mortuaria e cautele	
Art. 5 – Operazioni cimiteriali	
Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento	

### CAPO II – PIANI REGOLATORI ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 7 – Elenco dei cimiteri	
Art. 8 – Piani regolatori cimiteriali	
Art. 9 – Reparti speciali	
Art. 10 – Deposito di osservazioni e strutture obitoriali	
Art. 11 – Camera mortuaria	
Art. 12 – Ossario comune	
Art. 13 – Cinerario comune	
Art. 14 – Manutenzione	
Art. 15 – Chiusura delle tombe ed installazione di ornamenti ed epigrafi sulle sepolture	
Art. 16 - Cantieri	
Art. 17 – Ammissione nei cimiteri	
Art. 18 – Riti funebri	
Art. 19 – Orario e polizia dei cimiteri – Divieti	

### CAPO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 20 – Attività funebre	
Art. 21 – Tanatoprassi e tanatocosmesi	
Art. 22 – Case funerarie e sale del commiato	
Art. 23 – Carri funebri e rimesse	
Art. 24 – Trasporto funebre	
Art. 25 – Trasporto di resti e ceneri	
Art. 26 – Orari e percorsi dei funerali	
Art. 27 – Trasporto senza funerale	
Art. 28 – Caratteristiche dei feretri – verifica e chiusura feretri	

### CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 29 – Inumazioni	
Art. 30 – Cippo	
Art. 31 – Tumulazioni	
Art. 32 – Esumazioni ordinarie	
Art. 33 – Esumazioni straordinarie	
Art. 34 – Estumulazioni ordinarie	
Art. 35 – Estumulazioni straordinarie	

	<p align="center"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p align="center">Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

- Art. 36 – Traslazioni
- Art. 37 – Raccolta delle ossa
- Art. 38 – Operazioni vietate
- Art. 39 – Oggetti da recuperare
- Art. 40 – Disponibilità dei materiali
- Art. 41 – Smaltimento dei rifiuti
- Art. 42 – Criteri di assegnazione
- Art. 43 – Tumulazioni provvisorie

#### **CAPO V – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI**

- Art. 44 – Concessione di aree
- Art. 45 – Concessione in uso di manufatti
- Art. 46 – Decorrenza e durata delle concessioni
- Art. 47 – Trasformazione delle concessioni “perpetue”
- Art. 48 – Diritti d’uso
- Art. 49 – Manutenzione

#### **CAPO VI – TOMBE DI FAMIGLIA E SEPOLTURE FAMILIARI**

- Art. 50 – Diritto di sepoltura
- Art. 51 – Manutenzione
- Art. 52 – Costruzione
- Art. 53 – Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri
- Art. 54 – Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

#### **CAPO VII – RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

- Art. 55 – Retrocessione di loculo, celletta-ossario o cinerario
- Art. 56 – Rinuncia alla concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte di privati
- Art. 57 – Rinuncia alla concessione di tombe di famiglia costruite dal Comune
- Art. 58 – Decadenza e revoca delle concessioni
- Art. 59 – Estinzione

#### **CAPO VIII – CREMAZIONE**

- Art. 60 – Cremazione
- Art. 61 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 62 – Registro della cremazione
- Art. 63 – Destinazione finale delle ceneri
- Art. 64 – Dispersione delle ceneri
- Art. 65 – Limitazioni alla dispersione in natura
- Art. 66 – Cremazione di resti e di salme esumate o estumulate
- Art. 67 – Cremazione di resti mortali ed ossei a cura del Comune

	<p align="center"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b>  Via Roma,n.1  36010 Monticello Conte Otto (VI)  CF e P. IVA n. 00522580240  E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a>  Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a>  <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## CAPO IX – VOLTURE E DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

- Art. 68 – Concessioni pregresse
- Art. 69 – Sepolture private relative a tumulazioni pregresse
- Art. 70 – Regolarizzazione di concessioni in atto
- Art. 71 – Aggiornamento della concessione
- Art. 72 – Manufatti privi di ogni riferimento

## CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 73 – Assegnazione di sepoltura gratuita a favore di cittadini illustri o benemeriti
- Art. 74 – Servizio di illuminazione votiva
- Art. 75 – Tariffario
- Art. 76 – Sanzioni
- Art. 77 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento comunale
- Art. 78 – Norme finali e di rinvio